

## **INTESA**

**(D.LGS. N. 222/2016 ART. 1 C. 4, D.LGS. N. 42/2004 ART. 52, L.R. N. 1/2007)**

### **TRA**

**REGIONE LIGURIA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

**COMUNE DI GENOVA**, rappresentato dal Sindaco o suo delegato

**CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**, rappresentata dal Presidente o suo delegato

### **PREMESSO CHE**

Il Codice dei Beni culturali di cui a D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004 all'art. 52 individua la possibilità di introdurre, attraverso previi accordi tra Regione, Comune ed i competenti Uffici Territoriali del Ministero dei Beni e delle attività culturali, divieti e vincoli cui sottoporre l'esercizio del commercio in determinate aree pubbliche aventi valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico;

Il D.L. 24 giugno 2014 n. 91, convertito in L. n. 116 dell'11.08.2014, che ha modificato il comma 2 dell'art 31 del D.L. n. 201 del 06.12.2011, convertito in L. n. 214 del 22.12.2011, contenente le disposizioni in materia di liberalizzazioni delle attività commerciali, recita: *“Secondo la disciplina dell'Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali (...). Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma (...), potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali”*.

Il Testo Unico in materia di Commercio, L.R. n. 1 del 02.01.2007 e successive modificazioni, disciplina l'intera materia relativa al commercio.

Il D. Lgs. n. 59 del 23.03.2010 ha introdotto importanti innovazioni giuridiche in tema di commercio rivolgendo l'attenzione alla rimozione degli ostacoli che impediscono o rallentano la libera circolazione dei servizi e la loro libera prestazione negli Stati membri UE, presupponendo che il settore dei servizi rappresenta in Europa il motore trainante dell'economia.

La Deliberazione del Consiglio Regionale n. 31 del 17.12.2012 e s.m.i. ha approvato i nuovi indirizzi e criteri di programmazione commerciale ed urbanistica del commercio al dettaglio in sede fissa dando attuazione a quanto previsto all'art. 3 della richiamata L. R. n. 1 del 02.01.2007 e s.m.i.

L'art. 1, c. 4, del D. Lgs. n. 222 del 25.11.2016 recita: *“Per le finalità indicate dall'articolo 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,*

*n. 42, il comune, d'intesa con la regione, sentita la competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona, può adottare deliberazioni volte a delimitare, sentite le associazioni di categoria, zone o aree aventi particolare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico in cui è vietato o subordinato ad autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, l'esercizio di una o più attività di cui al presente decreto, individuate con riferimento al tipo o alla categoria merceologica, in quanto non compatibile con le esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale. I Comuni trasmettono copia delle deliberazioni di cui al periodo precedente alla competente Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona e al Ministero dello sviluppo economico, per il tramite della Regione. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministero dello sviluppo economico assicurano congiuntamente il monitoraggio sugli effetti applicativi delle presenti disposizioni”.*

La predetta disciplina, individuando a livello generale i diversi regimi amministrativi applicabili – tra l'altro – alla disciplina del commercio, introduce innovativi e fondamentali strumenti di governo del territorio consentendo da un lato di sostenere un'idea di città basata su presupposti di vivibilità, sostenibilità e sviluppo della vocazione turistica e dall'altro di coniugare i principali strumenti di intervento nel campo della programmazione commerciale, il cui fondamento si concretizza sui due versanti del divieto da una parte e dell'incentivazione dall'altra.

La Deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08.04.2014 inerente le modifiche al piano comunale per le attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, introduce una programmazione e regolamentazione del settore individuando idonei parametri di qualità finalizzati ad offrire una corretta ed adeguata offerta sul territorio cittadino a tutela del consumatore, per favorire l'apertura di esercizi che non vadano ad aggravare i problemi di vivibilità e degrado ambientale connessi con l'uso e l'abuso di alcol.

Dato atto che è espressa volontà delle Amministrazioni coinvolte porre al centro dell'azione amministrativa la tutela degli interessi generali attraverso l'utilizzo della già citata disciplina di cui all'art. 1, c. 4 del D. Lgs. n. 222/2016.

In particolare, l'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce che, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, al fine di tutelare interessi di particolare rilevanza, indicati nella norma statale, la Regione stipuli con i Comuni Intese dirette a prevedere limitazioni all'insediamento di determinate attività commerciali in talune aree o ad adottare misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, d'intesa con le Associazioni di categoria dei settori interessati maggiormente rappresentative a livello regionale, e sentite le Prefetture o la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio, qualora sussistano aspetti di rispettiva competenza.

L'art. 144 bis della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, stabilisce le sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni contenute nelle Intese di cui all'articolo 26 quater e di cui all'articolo 1, comma 4, del D. Lgs. n. 222/2016.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO**

**SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

## **1. PREMESSE**

Le premesse fanno parte integrante della presente Intesa.

## **2. MOTIVAZIONI E OBIETTIVI STRATEGICI DELL'INTESA**

L'Intesa si ripropone di contribuire al miglioramento della qualità della vita e alla qualificazione commerciale dell'area perimetrata, attraverso:

- l'individuazione di un percorso di contrasto alle situazioni di incuria con l'adozione di una serie di Ordinanze Sindacali a tutela degli abitanti e delle imprese e di estese porzioni di territorio funzionali al riassetto delle aree cittadine che manifestano le criticità economico-sociali più rilevanti;
- l'uso di rilevanti e convenienti regimi amministrativi introdotti dalla disciplina rappresentata dal D. Lgs. n. 222/2016 sia per l'avvio di nuove attività sia per la possibilità di vietare l'inserimento di alcune categorie di attività commerciali;
- la lotta al deterioramento delle condizioni economico-sociali del territorio con l'obiettivo di restituire le condizioni di sviluppo del tessuto commerciale dell'area individuata nonché di vivibilità per i cittadini, i commercianti e gli artigiani, i turisti e le altre categorie che la frequentano;
- la necessità da parte degli interessati dell'acquisizione del titolo abilitativo espresso per l'avvio delle attività di cui alle tipologie di esercizi di vicinato alimentare, vicinato non alimentare, artigianato alimentare e non alimentare, somministrazione alimenti e bevande.

In particolare, l'Intesa:

- individua nello sviluppo economico una leva strategica per la valorizzazione dell'area perimetrata;
- riconosce alle attività commerciali ed in particolare agli esercizi di vicinato un importante ruolo nello sviluppo e nel presidio sociale del territorio, una funzione turistica e un servizio alla popolazione;
- attribuisce a specifiche tipologie di attività commerciali un ruolo ostativo ai processi di riqualificazione in atto, sia riferiti allo sviluppo economico, sia alla vivibilità e fruibilità sociale dell'area. Dette attività hanno creato problematiche distorsioni negli equilibri economici dell'area e riflessi negativi per prioritari interessi collettivi, tensioni sociali, lacerazione nelle consuetudini di vita degli abitanti, movimenti demografici innaturali e forzati, presenze etniche prevalenti nell'area;
- intende creare condizioni favorevoli all'insediamento e al sostegno di imprese capaci di contribuire alla qualificazione del territorio, restando in linea con i principi di liberalizzazione contenuti nei Decreti Governativi;
- intende escludere alcune tipologie merceologiche che non rispondono agli obiettivi di sviluppo qualitativo individuati;
- intende favorire un incremento ed una diversificazione dei flussi di frequentazione nel perimetro, avendo particolare attenzione anche ai flussi turistici e cittadini;
- intende contribuire a soddisfare la domanda di sicurezza reale e percepita sostenendo la vitalità del quartiere, agendo sul commercio, favorendo l'uso dei piani terra, sostenendo i rapporti di vicinato, coinvolgendo una pluralità di attori, tra i quali le forze dell'ordine pubblico per una comunione di intenti;
- intende coinvolgere i firmatari dell'Intesa in un processo continuo e condiviso di sviluppo dell'area mettendo in campo risorse e strumenti.

### **3. IMPEGNI DEGLI ADERENTI ALL'INTESA**

#### **REGIONE LIGURIA**

Promuove i tavoli di lavoro dell'Intesa con l'obiettivo del miglioramento della qualità della vita nei centri storici/storico commerciali e nelle aree urbane, con particolare attenzione alle piccole imprese commerciali, garantendo la coerenza con la nuova programmazione e le politiche regionali di sviluppo commerciale e svolge funzioni di coordinamento dei tavoli di lavoro tra le parti sottoscrittrici la presente Intesa.

La Regione Liguria potrà mettere a disposizione delle risorse finanziarie a favore delle attività commerciali ricomprese nell'ambito territoriale individuato di cui in allegato alla presente deliberazione, utilizzando sia le risorse del fondo strategico sia eventuali altre risorse che dovessero essere rese disponibili nel bilancio regionale, sulla base di criteri individuati con deliberazione della Giunta regionale, sentiti il competente Soprintendente del Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo e le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria.

#### **COMUNE DI GENOVA**

Il Comune di Genova s'impegna, con l'applicazione del nuovo strumento, a tutelare l'area interessata all'intervento e quindi di tutto il perimetro risultante dalla planimetria allegata alla presente deliberazione che, per peculiarità del tessuto economico e sociale, necessita di particolare attenzione e programmazione al fine di salvaguardare e promuovere il proprio pregio artistico, storico, architettonico e ambientale.

Il Comune, inoltre, si impegna a promuovere lo sviluppo economico e commerciale dell'area utilizzando specifiche misure di agevolazione e sostegno finanziario per le piccole e medie imprese che vadano a legare con le caratteristiche del territorio, riconoscendone il valore e ottimizzandone i pregi, capaci di sfruttarne appieno le potenzialità, contribuire alla crescita e allo sviluppo dell'identità territoriale, creando una sinergia che consenta un'evoluzione collettiva.

Il Comune, in particolare, nell'area perimetrata nell'Intesa:

- si impegna ad attivare una procedura che garantisca la corretta applicazione del nuovo regime amministrativo applicabile;
- si impegna a svolgere le proprie funzioni di controllo del territorio attraverso la Polizia Locale in collaborazione e coordinamento con le altre forze dell'ordine coinvolte;
- attraverso il *Municipio* si impegna a fornire informazione e promozione nell'area anche attraverso i propri uffici territoriali, effettuare sopralluoghi tecnici per verifica stato dei locali privati e partecipare alla definizione delle iniziative di animazione economica dell'area.

#### **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e Prefettura di Genova**

Si impegnano a partecipare a tavoli di lavoro specifici finalizzati allo sviluppo sociale ed economico dell'area.

#### **Camera di Commercio**

La CCIAA si impegna a supportare le analisi e le attività propedeutiche all'individuazione delle priorità da inserire nell'Intesa e negli eventuali successivi atti integrativi.

## **Confcommercio - Confesercenti- Confartigianato - CNA**

Le Associazioni di categoria forniranno il loro supporto nella costruzione della vocazione commerciale e artigianale dell'area e nell'offerta di servizi mirati di sostegno alle imprese esistenti (assistenza, accesso al credito etc.).

### **4. PERIMETRO TERRITORIALE DELL'INTESA**

La presente Intesa ha come riferimento la superficie individuata nell'allegata planimetria che ricomprende l'area storica di Sampierdarena.

Tale perimetro è stato preventivamente condiviso con:

- la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia, ai sensi dei richiamati D. Lgs. n. 222/2016, D. Lgs. n. 42/2004 e art. 26 quater della L.R. n. 1/2007;
- la Prefettura, che, ai sensi dell'art. 26 quater della L.R. n. 1/2007, introdotto con L.R. n. 7 del 03.05.2024, in attuazione dell'art. 31, c. 2, del D.L. n. 201/2011, come modificato dall'art. 12, c. 3 della Legge n. 214/2023, considerato il contesto della sicurezza, ha condiviso l'estensione della presente intesa al nuovo perimetro delineato;
- le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, con cui il Comune di Genova ha raggiunto un'intesa in merito al contenuto del presente atto.

All'interno di tale perimetro si applica il regime amministrativo dell'autorizzazione per:

- l'avvio di nuove attività;
- il trasferimento e l'ampliamento dell'attività;
- il subentro, limitatamente all'attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.

Si stabilisce che tutte le unità immobiliari, a piano strada e non, che ricadono anche per un solo lato nella zona definita dal perimetro, si intendono sottoposti ai vincoli della presente Intesa.

### **5. NUOVE ATTIVITA' ECONOMICHE IL CUI SVOLGIMENTO È INTERDETTO ALL'INTERNO DEL PERIMETRO**

Le attività sottoindicate costituiscono elencazione tassativa per cui la ricezione di istanze riferite o riferibili al loro svolgimento sotto qualsiasi forma saranno considerate irricevibili e ne sarà data comunicazione all'interessato per le vie di rito:

- vendita di frutta e verdura in forma esclusiva, oppure unitamente alla vendita di altri prodotti alimentari e/o non alimentari, ad eccezione di quella effettuata in locali commerciali dotati di vetrina e che quindi consentono l'accesso solo tramite porta;
- lavanderie automatiche ad eccezione di quelle in cui è possibile accedere solo con apposita tessera e pertanto chiuse al pubblico;
- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.;
- phone center, telefonia, fax;
- Internet point-money transfer e money change sia che dette attività siano svolte in un

- esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
- sale da gioco polivalenti, sale scommesse, bingo e simili;
  - nuove attività connesse al gioco d'azzardo a distanza quali la vendita di carte prepagate e/o ricaricabili, ricarica conti gioco e altre attività similari indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, sia che dette attività siano svolte in un esercizio ad esse esclusivamente dedicato sia che coesistano con attività di altro tipo;
  - sexy shop;
  - attività artigianali o commerciali al dettaglio che prevedono la vendita di alimenti precotti o che li utilizzino per la preparazione/cottura di altri alimenti;
  - esercizi di commercio al dettaglio del Settore merceologico alimentare che effettuano vendita di bevande alcoliche, eccetto quelle che possiedono certificazioni di qualità ai sensi di certificazioni di prodotto riconosciute agli alimenti della comunità europea che vengono rilasciate da enti ed organismi di certificazione riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole e garantiscono la provenienza originale del prodotto e/o che il processo di produzione avvenga in virtù di modalità legate a tipicità territoriali nel rispetto del disciplinare che sovrintende al marchio di qualità. A titolo esemplificativo e non esaustivo detti marchi sono: D.O.P., I.G.P., S.G.T, P.A.T. e quelli riconosciuti da Regione Liguria, Comune di Genova e Camera di Commercio in qualità di prodotti commerciali tradizionali italiani, nonché genovesi/liguri, come, ad esempio, DE.CO, prodotti a marchio Artigiani in Liguria o Liguria gourmet;
  - attività di macelleria e polleria che prevedono la vendita di prodotti non di origine italiana, fatti salvi quelli dotati di specifici marchi di qualità;
  - disco pub, discoteche e night club;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che svolgono l'attività di "compro oro", con vendita esclusiva o comunque prevalente di orologi e articoli di gioielleria di seconda mano;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso del settore merceologico non alimentare che offrono una gamma indistinta e generalizzata di prodotti vari senza alcuna specializzazione;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso di vendita dell'usato ad eccezione di libri, dischi, abbigliamento e suoi accessori, arredamento e complementi di arredo e oggetti da collezione e dei mezzi di green mobility (come, ad esempio, le biciclette usate);
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati;
  - attività di vendita/noleggio bombole di gas infiammabili;
  - esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso per vendita di accessori per telefonia, esclusi i marchi di telefonia mobile;
  - esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa con superficie netta di vendita di oltre 150 mq che prevedono il consumo sul posto;
  - attività di centri massaggi ai sensi della Legge n. 4 del 14.01.2013, "Disposizioni in materia di professioni non organizzate".

Le attività sopra elencate sono vietate sia come nuova attività, sia per trasferimento dall'esterno all'interno del perimetro indicato e sia come ampliamento della superficie di vendita per le attività già esistenti ed avviate.

Per le attività esistenti e attive riconducibili a quelle interdette di cui sopra, il subentro o il trasferimento entro la zona tutelata sono ammessi esclusivamente nei limiti dell'attività

previamente svolta e dunque solo per i prodotti effettivamente oggetto di commercializzazione alla data di entrata in vigore della presente Intesa.

Avuto riguardo alle seguenti attività interdette si intende vietato anche il trasferimento entro la "zona tutelata":

- attività di vendita al dettaglio e/o somministrazione effettuata mediante apparecchi automatici in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo o prevalente di cui all'art. 105 della L.R. n. 1/2007 e s.m.i.
- esercizi di commercio al dettaglio e/o all'ingrosso, sia monotematiche sia come prodotto in rivendita con altri, della cannabis e dei suoi derivati.

## **6. REQUISITI E CRITERI GENERALI PER APERTURA ATTIVITA' ECONOMICHE DEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE**

I prodotti posti in vendita dovranno garantire la tracciabilità delle materie prime utilizzate nella filiera produttiva nonché una certificazione sul rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nel corso di svolgimento del ciclo produttivo nonché delle norme circa la tutela del lavoro minorile ai sensi di quanto previsto dalle normative vigenti.

## **7. DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA'**

Tutte le attività operanti nel territorio oggetto dell'intervento di cui alla presente Intesa devono osservare il mantenimento di un adeguato livello di decoro strutturale ed estetico, coniugabile nella misura minima attraverso l'osservanza dei sottoindicati criteri:

- le saracinesche devono essere mantenute in costante stato di cura con interventi destinati a garantire la lubrificazione dei meccanismi in movimento e la ripresa della tinteggiatura in maniera sistematica ad evitare la comparsa di ruggine e di fenomeni di abbandono;
- gli infissi delle vetrine devono garantire il decoro dell'insieme ed una adeguata solidità strutturale nonché un elevato grado di igiene con particolare riferimento alle attività degli esercizi alimentari;
- l'interno delle vetrine deve essere curato e l'esposizione delle merci in vendita deve essere ordinata, precisa, organizzata;
- all'esterno delle vetrine non è ammessa l'esposizione di merce alla rinfusa o appesa a ganci, chiodi, strutture inadeguate. La parte della vetrina deve essere libera e comunque non occupata da materiali sistemati disordinatamente all'esterno della stessa. È consentita l'esposizione ordinata di materiali e merci in appositi espositori che, se insistenti su suolo pubblico, debbono ottenere la prevista concessione all'occupazione. La vista di insieme delle vetrine delle attività deve essere ordinata, osservare una adeguata proporzione delle mercanzie esposte, essere chiara, nitida e possibilmente luminosa di luce interna o riflessa;
- in generale sono ammesse le insegne inserite nell'apposito vano sopra porta laddove presente. Le insegne debbono seguire gli allineamenti principali dei prospetti degli immobili e non sovrastarne le architetture. In linea di massima sono vietate le insegne a cassonetto luminoso. Le insegne delle botteghe storiche dovranno essere mantenute indipendentemente dal cambio di attività commerciale del fondo. In ogni caso tutte le insegne ricadenti nel perimetro individuato dalla presente intesa devono essere sottoposte all'autorizzazione della Soprintendenza, qualora l'attività commerciale si trovi in un immobile vincolato, in tutti gli altri casi è comunque necessario il parere della

Soprintendenza stessa ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. n. 42/2004;

- sono vietate le vetrofanie, escluse quelle riferite ad iniziative promosse e/o patrocinate da Enti firmatari dell'Intesa e dalle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria. È altresì vietata l'affissione di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita fondo;
- l'esposizione di tende solari potrà avvenire solamente nei tratti che ne consentono l'installazione e dovranno essere di forma e materiale da concordare con la Soprintendenza;
- per l'esposizione della merce è possibile l'installazione di vetrinette ai lati delle luci di accesso ai locali nel rispetto della vigente disciplina;
- è fatto divieto di utilizzare le vetrine come luogo di stoccaggio delle merci. Al fine di prevenire l'abuso di sostanze alcoliche negli esercizi, o nei reparti degli stessi, nei quali viene esercitata l'attività di vendita del settore alimentare organizzata con il sistema di vendita del libero servizio, è vietato promuovere il consumo di alcool;
- è fatto divieto di promuovere, in qualsiasi forma e con qualunque mezzo, sconti, offerte, condizioni vantaggiose d'acquisto o consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione;
- è fatto divieto di esporre cartelli luminosi e schermi led in aderenza o in prossimità delle vetrine;
- è fatto obbligo ai proprietari di immobili commerciali posti all'interno del perimetro, temporaneamente sfitti, di custodire e mantenerli in ordine provvedendo:
  - o alla pulizia delle saracinesche, delle vetrine e di eventuali spazi rientranti non protetti da serrande;
  - o all'oscuramento delle vetrine attraverso modalità e materiali (tipo cartoncino di colore neutro, chiaro) tali da rispettare il decoro estetico delle vie del Centro; è vietata l'affissione esterna e interna alle vetrine, di manifesti, volantini, avvisi vari, fogli di giornale e simili, fatta eccezione per le comunicazioni di trasferimento dell'attività commerciale in altro luogo e di offerta in locazione/vendita del fondo;
  - o alla rimozione delle insegne degli esercizi cessati, con ripristino dello stato dei luoghi.

Per quanto attiene agli edifici sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda del Codice dei Beni culturali (D. Lgs. n. 42/2004), qualsiasi opera o cambio di destinazione d'uso deve essere autorizzata da parte della Soprintendenza ai sensi dell'art. 21 del predetto Codice.

## **8. ATTIVITA' ESISTENTI E ATTIVE**

Tutte le attività economiche già esistenti ed attive nel perimetro territoriale dell'Intesa di cui al Punto 4 possono continuare a svolgere la loro attività.

Ai fini di una integrazione ed omogeneizzazione delle stesse con le nuove attività che si insedieranno nel rispetto di quanto stabilito dalla presente Intesa, le attività economiche già esistenti ed attive dovranno adeguarsi alle condizioni relative alla **DISCIPLINA SUL DECORO DELLE ATTIVITA' di cui al Punto 7**, entro il termine individuato con provvedimento formale del Comune e portato a conoscenza degli operatori.

## **9. SANZIONI**



Con riferimento al sistema sanzionatorio ed alle decadenze, in caso di accertata violazione della disciplina di cui al presente provvedimento, si applica l'art. 144 bis della L. R. n. 1/2007 e s.m.i. – Testo Unico in materia di Commercio.

## **10. GESTIONE DELL'INTESA**

Ai fini gestionali, le parti sottoscrittrici del presente accordo nonché la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Genova e la Provincia di La Spezia e la Prefettura di Genova si impegnano:

- a partecipare ai tavoli di incontro promossi dalla Regione Liguria e dal Comune di Genova;
- a fornire informazioni utili a:
  - o monitorare le azioni sul territorio, di concerto con le Associazioni di categoria e i Centri Integrati di Via (CIV) attivi nell'ambito perimetrato;
  - o analizzare eventuali elementi di criticità e porre in essere correttivi;
  - o produrre report congiunti periodici;
- a coinvolgere i soggetti potenzialmente interessati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al Punto 2 della presente Intesa.

Le parti firmatarie potranno procedere, anche su richiesta delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, rappresentate in tutti i Consigli delle Camere di Commercio, Industria e Artigianato della Liguria, ad una eventuale integrazione e/o modifica della presente Intesa al fine della definizione di aspetti che dovessero essere individuati in fase di applicazione.

### **REGIONE LIGURIA**

Presidente o suo delegato

---

### **COMUNE DI GENOVA**

Sindaco o suo delegato

### **CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA E ARTIGIANATO DI GENOVA**

Presidente o suo delegato

---